

COMUNE di FONTANETTO PO

Provincia di VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE

TITOLO I

Del servizio di polizia rurale

Art. 1. — Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l'osservanza della legge nell'interesse in genere dell'agricoltura.

Art. 2. — Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene curato dagli organi municipali a ciò addetti, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, dagli agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, dalla Polizia della strada nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3. — Gli agenti delle società private, legalmente costituite, devono cooperare con gli agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi di polizia rurale.

Art. 4. — Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti e funzionari devono attenersi alle prescrizioni del Codice di procedura penale. All'infuori dei casi di flagrante reato, le perquisizioni domiciliari possono effettuarsi solo nei casi previsti dall'art. 3 del R. D. 20 gennaio 1944, n. 45.

Art. 5. — Il sindaco, oltre al normale potere di ordinanza previsto dalla legge comunale e provinciale, ha facoltà di emanare provvedimenti di urgenza per assicurare possibilità e sicurezza di transito sulle strade comunali.

TITOLO II

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

CAPO I — *Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.*

Art. 6. — E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti ripari.

Art. 7. — Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare massima cura affinché non vengano danneggiati raccolti pendenti, piante, siepi ed altro.

Art. 8. — Il passaggio sul fondo altrui può essere consentito soltanto dai rispettivi proprietari con permesso scritto presentabile a richiesta degli agenti di polizia rurale.

4

Art. 9. — Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata o dal permesso ottenuto dal proprietario.

Art. 10. — L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 11. — E' vietato il passaggio sui terreni appartenenti al patrimonio del Comune. Comunque chi avesse il diritto o il permesso di attraversarli è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

CAPO II — *Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.*

Art. 12. — Con richiamo all'art. 703 del C.P. e all'art. 59 della legge di P. S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi, sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che per le case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa derivarne pericolo per case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finchè non siano completamente spenti.

Art. 13. — Chi sparge esche avvelenate per distruggere insetti o animali nocivi, è in obbligo di darne avviso al pubblico con cartelli ben visibili affissi all'entrata del fondo.

Art. 14. — E' proibito di inaffiare gli ortaggi con materiale di pozzo nero, con colaticcio o con acque luride od inquinate.

Art. 15. — Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 16. — Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, il proprietario di sciami di api ha il diritto di inseguirli entro due giorni, sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno causato al fondo.

Art. 17. — E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. Chi intende rinnovare siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali deve informare tempestivamente il Sindaco. Per l'impianto e l'esercizio di vie funicolari aeree si dovranno osservare le disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1907, n. 403 ed il rispettivo regolamento 25 agosto 1908, mentre per l'impianto e l'esercizio di palorci e teleferiche di limitata entità, destinati al trasporto di fascine, fieno, legna ed altri prodotti agrari, zootecnici, forestali e montani si dovrà osservare il decreto 12 dicembre 1935, n. 3584 del Ministero delle Comunicazioni che ne approva le norme.

Gli impianti soggetti a tali facilitazioni devono essere costruiti da semplice filo o fune metallica, di un solo pezzo e di qualsiasi lunghezza, funzionanti a gravità, senza l'uso di vagonetti e senza l'impiego di forza motrice, con carichi non superiori ai Kg. 50 se trattasi di filo a sbalzo ed a Kg. 100 se trattasi di fune metallica.

Le domande per ottenere il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo per gli scopi previsti dal Decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584 devono essere presentate al competente Ispettorato Compartimentale M. C. T. C. per il Piemonte con sede in Torino, tramite il Sindaco del Comune nel cui territorio verrà costruito. Qualora l'impianto implichi il taglio di piante o movimenti di terra in boschi o in terreni vincolati, si dovranno osservare le norme legislative e regolamenti vigenti in materia forestale.

Art. 18. — Per la costruzione e la manutenzione delle concimaie si fa richiamo agli articoli dal 233 al 241 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, numero 1265. Per il trasporto del letame, per lo spurgo dei pozzi neri e per il trasporto del cessino, dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento locale d'igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto in carri che ne impediscano la dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrenti l'abitato devono essere convenientemente coperti.

CAPO III — *Dell'appropriazione indebita dei prodotti.*

Art. 19. — Con richiamo all'art. 626, n. 3 del C. P., è vietato di spigolare, rastrellare o raspolare su fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 20. — I frutti delle piante, anche se caduti su terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 21. — Con richiamo all'art. 708 del C. P., gli agenti incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, specialmente al tempo dei raccolti, dovranno fermare, perquisire o procedere contro chiunque di nottetempo, si trovi a vagare per le strade di campagna con strumenti agricoli, prodotti della terra, animali ed altro di cui non sia giustificata la provenienza.

Art. 22. — Gli agenti, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, potranno chiedere a tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole, giustificazione della loro presenza nel luogo.

Art. 23. — Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denunzieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III

Norme relative al pascolo

CAPO I. — *Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.*

Art. 24. — Nessuno può condurre animali a pascolare su fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta del conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita a richiesta degli agenti di polizia rurale.

Art. 25. — E' vietato condurre animali a pascolare sui fondi comunali, anche se concessi in uso alle generalità, a meno che non trattasi di fondi destinati a pascolo con deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza delle norme regolamentari per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 26. — Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servitù di pascolo.

Art. 27. — Con richiamo all'art. 2052 del C. C. ed all'art. 672 del C. P. è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei. Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Art. 28. — E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi, di torrenti e simili.

Art. 29. — Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 30. — Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi, in conformità degli elenchi compilati dall'Autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendono fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

Inoltre per l'esercizio del pascolo caprino, nelle zone all'uopo assegnate di proprietà del Comune, il conducente degli animali deve essere in possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune, a norma dell'art. 129 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175.

La mancanza di detta licenza da parte dei conducenti degli animali caprini le rende passibili delle pene stabilite dall'art. 27 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, per il pascolo nei boschi.

Per l'esercizio del pascolo nei terreni montani di proprietà comunale si dovrà osservare lo « Schema di capitolato per la affittanza dei pascoli montani appartenenti agli Enti » approvato con deliberazione n. 51 del 27 febbraio 1931 dell'ex C. P. C.

CAPO II — *Del bestiame trovato incustodito.*

Art. 31. — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, potrà essere sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni dello art. 924 del C. C., fatta salva l'adozione delle misure dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

CAPO III — *Del transito delle mandrie e dei greggi.*

Art. 32. — I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendano trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere autorizzazione scritta, nella quale saranno precisate le strade da seguirsi nello spostamento.

Art. 33. — Tale domanda dovrà contenere :

- a) la indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce al pascolo il bestiame;
- b) la indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre, delle strade che si intendono seguire e dei luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo. A richiesta dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali;
- c) la dichiarazione di avvenuta vaccinazione antiaftosa di tutti i capi componenti il gregge di data non anteriore a mesi 3.

Art. 34. — Il foglio di autorizzazione suddetto dovrà essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia rurale, degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari.

I mandriani, i pastori e i caprai che introducano il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione.

In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, nè sostare in località, ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione. Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra, per il bestiame che vada e ritorni dall'alpeggio, il quale potrà, a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzi incolti di proprietà comunale, all'uopo espressamente designati dal Sindaco, nelle immediate adiacenze della strada.

Art. 35. — Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo delle medesime.

Art. 36. — Le mandrie e le greggi transitanti, sia di giorno che di notte, devono essere guidate da un numero sufficiente di guardiani i quali assicurino nel modo migliore l'incolumità dei passanti e la possibilità di transito sulle strade percorse.

CAPO IV — *Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.*

Art. 37. — I pastori ed i caprai dovranno rimanere per tutto il tempo del pascolo costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso.

TITOLO IV

CAPO I — *Prevenzione e provvedimenti sulle epizoozie.*

Art. 38. — Il Sindaco, ove lo creda conveniente, può ordinare che le mandrie e le greggi tanto all'arrivo sul territorio comunale quanto in seguito, siano sottoposti a visita veterinaria.

Art. 39. — Le mandrie e le greggi trovate affette da malattie contagiose dovranno essere subito isolate in località idonea in attesa dei provvedimenti della competente autorità sanitaria.

Art. 40. — E' fatto espresso obbligo ai proprietari che ospitano mandrie o greggi affetti da morbo contagioso, di farne denuncia all'autorità comunale. Questo obbligo incombe, in special modo, ai padroni e guardiani degli animali, i quali inoltre dovranno osservare scrupolosamente le norme che nel caso concreto verranno emanate dalle autorità sanitarie.

Art. 41. — E' fatto obbligo ai proprietari detentori a qualunque titolo di animali, come pure agli albergatori, conduttori di stalle di sosta, esercenti mascalcie, ecc., ecc., di denunciare al Sindaco o anche al Veterinario condotto qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva del bestiame, accertata o sospetta che si avesse a verificare.

Art. 42. — E' fatto obbligo ai detentori a qualunque titolo di bestiame di denunciare ogni caso di morte dei propri animali all'autorità comunale.

Art. 43. — La distruzione degli animali morti per malattia infettiva, disposta dalla competente autorità sanitaria, sarà effettuata secondo le istruzioni annesse al regolamento di polizia veterinaria.

Art. 60. — La coltivazione e la preparazione delle piante suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma, rilasciato dalle scuole di erboristeria.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto. Sono tuttavia consentiti la distillazione delle piante officinali acquistate da « raccoglitori » ed il relativo possesso per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita dalle norme vigenti.

Per ogni altra disposizione valgono le speciali norme sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

Art. 61. — E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi, le piante protette e porre in commercio dette piante o parti di esse. E' vietata la raccolta dei fiori per uso personale, in numero superiore alla dozzina per ogni specie protetta.

TITOLO VII

Norme per l'utilizzazione dei boschi, arbusteti e cespugliati per i terreni nudi e saldi

CAPO I — Disposizioni generali.

Art. 62. — Nei boschi, arbusteti, cespugliati e nei terreni nudi e saldi soggetti a vincolo forestale, i tagli, il pascolo, il dissodamento e tutte le operazioni che vi si debbono eseguire sono regolate dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Art. 63. — Fino a quando non si sarà proceduto all'applicazione del vincolo forestale, a norma dell'art. 1, titolo I del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, tutti i boschi non precedentemente vincolati cadono sotto le disposizioni di cui all'art. 3 del R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 25 nonchè del decreto prefettizio in data 11 aprile 1932.

Art. 64. — Il taglio a raso delle piante di alto fusto non può essere eseguito senza espressa autorizzazione del corpo forestale dello Stato, salvo il disposto dell'art. 9 delle prescrizioni di massima.

Per i boschi situati in zone militarmente importanti l'esecuzione dei tagli a raso deve essere altresì consentita dall'autorità militare, a norma del R. D. L. 23 maggio 1924, n. 1122.

Art. 65. — Il taglio a scelta per « dirado » deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto la maturità o che appaiono danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto del normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità forestale.

Art. 66. — E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio:

- a) di piante resinose;
- b) di piante latifoglie, sempre che si tratti di boschi di alto fusto provvisti di sufficiente novellame e di boschi nei quali la riproduzione della ceppaia manchi del tutto o sia insufficiente per l'eccessivo rigore del clima o per la vetustà delle piante, circostanze da riconoscersi dall'autorità forestale;
- c) di piante di ogni specie, se morte od invase da parassiti e di cui occorresse provvedere all'abbattimento, per misure di tutela;

d) le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti, resi necessari dall'eccessiva densità del bosco. Le predette operazioni devono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a contatto fra loro e devono essere effettuate preferibilmente sulle piante dominate, danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deperimento. Allorchè si volesse dare a siffatti tagli una maggiore estensione sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità forestale.

Art. 67. — Per i casi non contemplati dall'articolo precedente, e per i boschi cedui, il taglio dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi vincolati di egual specie e governo e di eguale altitudine e dal D. P. in data 11 aprile 1932 per i boschi non vincolati.

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte.

Art. 68. — Il taglio dei castagneti, allo scopo di utilizzare il legno per gli estratti tannici, è regolato dal R. D. L. 18 giugno 1931, n. 937.

Art. 69. — Si richiamano inoltre le disposizioni stabilite dal T. U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi o torrenti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti:

— lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie;

— per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

Sono atti ed opere che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera c) della legge 25 luglio 1904, numero 523.

CAPO II. — *Esercizio del pascolo.*

Art. 70. — Il pascolo caprino non può esercitarsi che nelle zone indicate dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura a norma del R. D. L. 16 gennaio 1927, n. 100, su conforme parere del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 71. — Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sviluppo per sfuggire ai danni del bestiame stesso.

TITOLO VIII

Norme contro gli incendi dei boschi

(Art. 31. — Prescrizioni di massima e decreto prefettizio del 18 luglio 1929).

Art. 72. — L'accensione di fuoco all'aperto è vietato entro il perimetro dei boschi ed a distanza minore di metri 50 da essi.

Le persone impiegate nei lavori dei boschi o nella custodia di animali regolarmente immessi al pascolo nei boschi stessi, potranno accendere il fuoco per uso proprio, negli spazi

vuoti, previamente ripuliti di foglie, da erbe secche e da altra materia infiammabile, purchè venga riparato dal vento con sassi o terra in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille nel bosco circostante; e purchè sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato.

E' pure consentito l'abbruciamento delle foglie e dei ricci e l'accensione relativa nei castagneti da frutto, purchè nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

Art. 73. — E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante, dal 1° luglio al settembre di ogni anno, salvo speciale autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche, e da ogni altro materiale di facile combustione, per una distanza non minore di metri 5 che potrà essere aumentata fino a metri 10, ogni volta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così il giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.

La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 74. — Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale dei boschi, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri relitti della lavorazione.

Le infrazioni saranno punite con una ammenda da L. 400 a L. 800 per ogni ettaro di superficie non sgomberata prima della ripresa della vegetazione e sarà fatto obbligo al contravventore di provvedere alla esecuzione di lavori imposti dal corpo forestale.

I lavori saranno eseguiti ed a spese del contravventore stesso, qualora egli non vi provveda nei modi e termini stabiliti coll'atto di notificazione della contravvenzione. Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dei residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 75. — L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purchè la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi o con altro mezzo ritenuto efficace per arrestare il fuoco.

Art. 76. — Nei mesi da aprile a settembre è vietato fumare nei boschi, tranne che negli spiazzi e nelle vie principali a fondo battuto.

Art. 77. — Le fornaci di calce, gesso, laterizi e simili, le fabbriche di pece, nero fumo, acido pirolegnoso, potassa ed altro, i magazzini di deposito di legnami e gli opifici per segare e preparare il legname stesso, ecc., ecc., dovranno impiantarsi ad una distanza di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, il prefetto, sentiti i pareri del sindaco e dell'autorità forestale, potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie consimili anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

Art. 78. — E' fatto obbligo alle amministrazioni delle ferrovie secondarie e delle tramvie a vapore di munire, specie durante il periodo di siccità, le ciminiere delle locomotive di reti parascintille; di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare in detti tratti al personale di trazione il getto di materiale acceso.

Art. 79. — Chiunque scopra principio di incendio nei boschi o fondatamente tema che l'incendio possa propagarsi ai boschi stessi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perchè si adoperino per lo spegnimento; al più vicino comando del corpo forestale e dei carabinieri ed al sindaco del comune.

Art. 80. — Chiunque in occasione di incendio nei boschi, rifiuta, senza fondato motivo, il proprio aiuto e servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, incorre nelle sanzioni di legge (art. 652 del C. P.).

Art. 81. — Verificandosi un incendio nei boschi, il sindaco del comune si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento.

Art. 82. — Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, dovranno essere versate in conformità alle disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale.

Art. 83. — Nei boschi incendiati a chiunque appartenenti, non potranno concedersi permessi di cultura agraria nè potrà essere autorizzato pascolo di bestiame, fino a quando la autorità forestale non lo riterrà opportuno.

Se trattasi di boschi di enti morali o comunque gravati di uso civico, sarà vietata la raccolta gratuita della legna bruciata dall'incendio. Questa, mediante regolare stima del Corpo Forestale dello Stato, dovrà essere venduta all'asta pubblica e il ricavato sarà speso in lavori di miglioramento del bosco distrutto con le modalità da stabilirsi caso per caso dalla autorità forestale.

Art. 84. — Per i boschi sottoposti a vincolo forestale, dovranno osservarsi inoltre le prescrizioni di massima e di polizia vigente nella provincia.

Per quanto non specificato negli articoli precedenti e per tutti i boschi vincolati o non vincolati valgono le disposizioni di cui al « Regolamento contenente norme contro gli incendi nei boschi » (Decreto prefettizio del 18 luglio 1929).

TITOLO IX

Disposizioni relative agli incendi dei fabbricati rurali

Art. 85. — Con richiamo all'art. 449 del C. P., per allontanare o prevenire i pericoli di incendio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) gli edifici e le case dove si accendono fuochi, dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;

b) i proprietari od inquilini dovranno curare la pulizia periodica di tutti i camini;

c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaiuoli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;

d) è proibito di adoperare nelle stalle, nei fienili o in luoghi dove vi sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta od installazioni elettriche irrazionalmente disposte o fatte con fili insufficientemente isolati.

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed alti almeno sino alla copertura del tetto;

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini senza i debiti ripari ed accorgimenti.

Art. 86. — In caso d'incendio:

a) ogni cittadino è obbligato a dare l'allarme e ad avvertire immediatamente il Comando dei vigili del fuoco ed in mancanza l'autorità comunale;

b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione ed a continuarla se richiesti dai vigili del fuoco e dall'autorità intervenuti;

c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili adatti allo scopo, nè potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

d) qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Art. 87. — E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o di altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie o piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall'autorità di P. S., osservate le prescrizioni della legge di P. S.

TITOLO X

Norme relative alle acque

Art. 88. — E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 89. — Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi sono vietati il lavaggio degli animali, la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 90. — Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non potrà servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 91. — Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

Art. 92. — A norma dell'art. 632 del C. P. è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

Art. 93. — A norma dell'art. 635 del C. P. nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 94. — I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 95. — I fossi stabili nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale, che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lasciati nel senso del minor pendio.

TITOLO XI

**Norme relative alla disciplina degli esplosivi
e dei liquidi infiammabili adoperati per lavori agricoli**

Art. 96. — Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza (T. U. 18 giugno 1931, n. 773 e regolam. 6 maggio 1940, n. 635) ed a quelle emanate dalle speciali norme nella materia (D. M. 31 luglio 1934 - G. U. 26 ottobre 1934 modificato con D. M. 12 maggio 1937).

Disposizioni generali.

Art. 97. — Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento ove non costituiscano reato contemplato dal C. P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla legge vigente comunale e provinciale.

Art. 98. — La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica ed agli agenti comunali.

Art. 99. — Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver vigore qualsiasi contraria disposizioni, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente affisso nella sala di questo ufficio comunale.

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giorno 24 agosto 1951
N. 35 R. D.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'Albo Pretorio addì 25 agosto 1951
giorno (1) 25 agosto senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura in data 19..... sotto il N.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla G.P.A. in seduta 19..... N.
div.

IL PREFETTO-PRESIDENTE

Publicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e cioè dal
..... al 19.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto

IL SINDACO

Omologato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il
19..... col N.

p. IL MINISTRO

Festivo o di mercato.